INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

OGGETTO: Iper ammortamento la nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199 del 30/12/2025 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è apparso nella G.U. n. 301 del 30/12/2025 ed è in vigore dal 1° gennaio 2026. Con la pubblicazione ufficiale diventano definitivamente operative le misure previste dalla manovra, incluse quelle a sostegno degli investimenti delle imprese, tra cui la nuova disciplina dell'iper ammortamento.

L' iper ammortamento consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d'imposta "Industria 4.0" (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali "prenotati" entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e "Transizione 5.0" (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

Soggetti beneficiari
L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
La spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'agevolazione in esame non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L'agevolazione non è altresì riconosciuta:

- ai lavoratori autonomi;
- ai contribuenti forfetari

S.t.P. a R.L. Marco Carassai, Pasquale Viola, Francesco Astuti, David Sabbatinelli, Stefano Fratoni,
iscritta alla sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino. - C.S. 53.000€ i.v. | P.Iva 01634050445 Reg.Im. MC

- alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale

Investimenti ammessi
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028.
Entro tale data è necessario che l'investimento sia "effettuato", ai sensi dell'art. 109, TUIR (Data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell'ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell'emissione dell'ordine).
I beni oggetto di investimento, ad oggi, devono provenire da uno Stato UE/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), anche se tale vincolo del "Made in UE", verrà a breve superato con un prossimo intervento normativo.

L'investimento deve avere ad oggetto:

- beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura. L'elenco dei beni agevolabili è stato aggiornato rispetto a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
- beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
    a) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    b) moduli prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023).

Agevolazione
La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

S.t.P. a R.L. Marco Carassai, Pasquale Viola, Francesco Astuti, David Sabbatinelli, Stefano Fratoni,
iscritta alla sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino. - C.S. 53.000€ i.v. | P.Iva 01634050445 Reg.Im. MC

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Esempio pratico
Costo del bene: 100.000 €
Iper ammortamento: +180%
Totale deducibile: 280.000 €
Aliquota IRES: 24%
Risparmio d'imposta = (280.000 – 100.000) × 24% = 43.200 €
La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
La stessa non produce effetti ai fini IRAP.
La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell'agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.

Modalità di accesso all'agevolazione
Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un'apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell'investimento effettuato.
Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF.
Dalla bozza del decreto attuativo si prevede:

1. **Fase Preliminare**: Prenotazione
   - Invio Comunicazione Preventiva per ogni struttura produttiva.
   - Contenuto: Dati impresa, tipologia investimenti (Allegati IV/V Autoproduzione FER), importo previsto e calcolo maggiorazione.
   - Esito: Il GSE verifica e conferma la disponibilità delle risorse.
2. **Fase Intermedia**: Conferma (Entro 60 gg)
   - Invio Comunicazione di Conferma entro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE.
   - Requisito: Pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
3. **Fase Conclusiva**: Completamento (Entro 15/11/2028)

S.t.P. a R.L. Marco Carassai, Pasquale Viola, Francesco Astuti, David Sabbatinelli, Stefano Fratoni,
iscritta alla sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino. - C.S. 53.000€ i.v. | P.Iva 01634050445 Reg.Im. MC

- Invio Comunicazione di Completamento alla fine dell'investimento (max 15 novembre 2028)

Documenti necessari
(dalla bozza del decreto attuativo)

- **Perizia Tecnica Asseverata** che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione. Nota: Per beni < 300.000 € può essere sostituita dalla dichiarazione legale rappresentante.
- **Certificazione Contabile** rilasciata da revisore legale per l'effettivo sostenimento delle spese.

Gestione dei beni acquistati
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Cumulabilità
L'iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno "non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti" del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

S.t.P. a R.L. Marco Carassai, Pasquale Viola, Francesco Astuti, David Sabbatinelli, Stefano Fratoni,
iscritta alla sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino. - C.S. 53.000€ i.v. | P.Iva 01634050445 Reg.Im. MC